

BOZZA DI STAMPA

Protocollo RC n. 6008/09

Anno 2009
Ordine del giorno n. 49

163ª Proposta (di iniziativa popolare)

presentata da Wilhelmine Schett ed altri concernente:

Istituzione del Registro delle dichiarazioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari - Testamento biologico.

Premesso che l'articolo 32, comma 2 della Costituzione Italiana afferma che "La Repubblica" tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana", da cui emerge la necessità che vi sia una espressione di libera scelta dell'individuo nell'accettare o meno un determinato trattamento sanitario;

L'articolo 13 della Costituzione afferma che "la libertà personale è inviolabile", rafforzando il riconoscimento della libertà e dell'autonomia dell'individuo nelle scelte personali che lo riguardano,

Considerato che la carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea sancisce che il consenso libero ed informato del paziente all'atto medico è considerato come un diritto fondamentale del cittadino, afferente i diritti all'integrità della persona (titolo 1, Dignità, articolo 3: Dignità all'integrità personale);

La Convenzione sui Diritti Umani e la biomedicina di Oviedo del 1977, ratificata dal Governo Italiano ai sensi della legge n. 145 del 28 marzo 2001, stabilisce all'articolo 9 che "i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che al momento dell'intervento non è in grado di esprimere la propria volontà, saranno tenuti in considerazione";

Preso atto che il nuovo Codice di Deontologia Medica adottato dalla Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri, dopo aver precisato all'articolo 16 che "il medico deve astenersi dall'ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa attendere un beneficio per la salute del malato...", all'articolo 35 afferma che "il medico non deve intraprendere attività terapeutica senza l'acquisizione del consenso esplicito ed informato del paziente. (...) In ogni caso, in presenza di un documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere da atti curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona.",

Lo stesso Codice di Deontologia Medica, all'articolo 38, afferma che "il medico deve attenersi (...) alla volontà liberamente espressa dalla persona di curarsi. (...) Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà, deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato."

Considerato che la Magistratura si è più volte espressa in questo senso, esaminando i casi Welby, Englaro ed altri, pur in assenza di una normativa di dettaglio;

Lo Statuto del Comune di Roma, all'art. 1, prevede che il Comune rappresenta "la comunità di donne e uomini che vivono nel suo territorio, ne cura gli interessi, ne promuove il progresso e si impegna a tutelare i diritti individuali delle persone così come sanciti dalla Costituzione italiana";

Rilevato che i Comuni possono istituire uno o più registri per fini diversi ed ulteriori rispetto a quelli propri dell'anagrafe, organizzati secondo dati ed elementi obbligatoriamente contenuti nei pubblici registri anagrafici;

I Comuni hanno quindi la possibilità giuridica ed amministrativa di farsi promotori di atti, amministrativi volti a garantire l'archiviazione in forma pubblica delle dichiarazioni anticipate di trattamento di carattere sanitario;

L'iscrizione in tali registri particolari non viene affatto ad assumere carattere costitutivo di status ulteriori e quindi riconoscimento di poteri o doveri giuridici diversi da quelli già riconosciuti dall'ordinamento agli stessi soggetti, ma solo un effetto di pubblicità ai fini ed agli scopi che l'Amministrazione Comunale ritiene meritevoli di tutela;

Tali ulteriori fini sono da ravvisare nel consentire a tutti, con modalità accessibili e non onerose, la manifestazione pubblica della propria volontà in materia di scelte di fine vita;

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Articolo 1 – Istituzione del Registro dei testamenti biologici

1. E' istituito un Registro Telematico dei Testamenti Biologici presso l'Ufficio Comunale di Stato Civile.
2. L'iscrizione al Registro consente l'archiviazione delle dichiarazioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari espresse dai cittadini, denominate ai fini della presente deliberazione "testamento biologico".

Articolo 2 – Modalità di tenuta del Registro

1. L'iscrizione al Registro può essere richiesta da tutti i residenti del Comune di Roma.
2. Le iscrizioni nel Registro avvengono sulla base di un'istanza, alla quale è allegata una dichiarazione con firma autenticata a norma di legge che raccoglie le dichiarazioni anticipate di volontà relative ai trattamenti di natura medica, nella quale ogni cittadino possa esprimere la propria volontà di essere o meno sottoposto a trattamenti sanitari in caso di malattia o lesione cerebrale irreversibile o invalidante, o in caso di malattia che costringa a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione.
3. Il venir meno della situazione di residenza nel Comune non comporta la cancellazione dal Registro.
4. Per i fini consentiti dalla legge e dalla normativa comunale l'Ufficio Comunale competente, a richiesta degli interessati, attesta l'iscrizione nel Registro e rilascia copia del testamento biologico ricevuto dal cittadino.
5. L'Ufficio Comunale preposto cura la tenuta del Registro su supporto informatico, con modalità e criteri tali che esso possa essere agevolmente collegato con i Registri Telematici di altri Comuni.
6. I soggetti le cui dichiarazioni sono inserite nel Registro ricevono un'informativa periodica biennale sulle medesime dichiarazioni in corso di validità nonché sulle modalità per il loro eventuale rinnovo o cancellazione.

Articolo 3 – Attività di pubblicizzazione ed informazione

1. L'Amministrazione Comunale si attiva affinché le disposizioni della presente deliberazione siano pubblicizzate in tutto il territorio comunale, nelle forme ritenute più opportune.

Parere espresso ex art. 49 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000)

Parere contrario espresso in data 28 ottobre 2009 dal Capo di Gabinetto (F.to: S. Gallo), in quanto la proposta verte su una materia che può essere disciplinata unicamente da una legge ordinaria dello Stato secondo le procedure stabilite dagli artt. 70 e segg. della Carta Costituzionale e nel pieno rispetto dell'art. 117 comma 2 lettere i) e m). In assenza di specifiche disposizioni in tal senso il Comune non è nella possibilità giuridica di farsi promotore dell'adozione di atti o provvedimenti amministrativi e non può procedere alla discussione ed all'approvazione di deliberazioni di Giunta o di Comunale in subjecta materia.